TRIBUNALE DI PALMI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento avente <u>n. 860/2023 RGAC</u>, avente ad oggetto domanda per il riconoscimento della proprietà *ex* art. 1159 bis c.c. e l. n. 346/1976;

esaminati gli atti ed i documenti allegati all'atto introduttivo;

CONSIDERATO

- che, con ricorso depositato il 26/06/2023 *Giuseppe PUGLIESE* [nato a DELIANUOVA (RC) il 13/07/1971 (CF: PGLGPP71L13D268W)], premesso di possedere *uti dominus*, pacificamente ed ininterrottamente, da oltre 20 anni, un fondo agricolo sito nel Comune di Taurianova e censito al CT di quel Comune al foglio 9, particella 18 (qualità classe castagneto 2, superficie 26 70 ha are ca, reddito dominicale euro 8,27 lire 16.020 ed agrario euro 2,21 lire 4.272), ha precisato che il Comune di Delianuova è classificato quale comune montano ed il reddito dominicale iscritto in catasto non supera complessivamente le lire 350.00, nonché che la sua destinazione urbanistica risulta E.3 Centri Rurali vincolo archeologico ai sensi del d. lgs. 41/2004 e che, pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art 3 l. n. 346/1976;
- che la speciale procedura di cui all'art. 3 della Legge n. 346/1976 prevede, quale adempimento preliminare, che «La richiesta è resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve esser notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.";
- che la pubblicazione deve avvenire, secondo le modalità del predetto articolo, oltre che all'albo pretorio del Comune dove è sito il fondo, anche sull'albo del Tribunale di Palmi, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (<u>a seguito della soppressione del Foglio degli annunzi legali della Provincia ex L. 340/2000</u>);



Decreto di sospensione n. cronol. 3563/2023 del 10/07/2023 RG n. 860/2023

- che occorre anche la notifica, nei modi stabiliti dalla legge, a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi;

RITENUTO

- che occorre che parte ricorrente provveda a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 346/1976, e depositi all'esito documentazione idonea a provare di aver correttamente adempiuto agli oneri imposti dalla norma citata;

P.Q.M.

<u>Invita</u> il ricorrente, *Giuseppe PUGLIESE* [nato a DELIANUOVA (RC) il 13/07/1971 (CF: PGLGPP71L13D268W)], a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 346/1976, provvedendo al deposito di documentazione idonea a provare di aver correttamente adempiuto agli oneri imposti dalla norma citata, nel termine di giorni 150 dall'avviso;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente.

Palmi, lì 07/07/2023

Il Giudice

Maria Teresa Gentile



